

REGOLAMENTO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO.

Approvato nella seduta del Consiglio della Regione Valle d'Aosta in data 19 ottobre 2012

Art. 1. Pubblicità delle sedute

1. Le riunioni del Consiglio dell'Ordine sono di norma pubbliche.
2. Nell'apposito spazio riservato al pubblico, gli iscritti possono assistere alle riunioni compatibilmente al rispetto delle norme sulla sicurezza.
3. Il pubblico deve rimanere in silenzio e astenersi dal manifestare approvazione o disapprovazione. Il Presidente provvede a dettare disposizioni generali per l'accesso del pubblico alle sedute del Consiglio.

Art. 2. Sedute segrete

1. La riunione del Consiglio dell'Ordine si tiene in forma segreta quando sono trattati argomenti che comportano apprezzamento della capacità, moralità, correttezza o sono esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.
2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza, ove possibile.
3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone il Presidente invita i consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il Consiglio, su richiesta motivata del Presidente o di un consigliere può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Presidente prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio escano dall'aula.
4. Durante le adunanze segrete può restare in aula, oltre ai componenti del Consiglio, il personale dipendente eventualmente ritenuto necessario.

Art. 3. Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle riunioni del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione che mediante parole, gesti, scritti o altro, si riferisca alle opinioni espresse dagli amministratori o alle decisioni adottate dal Consiglio.
 2. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente.
 3. Quando da parte di persone che assistono alla riunione è arrecato turbamento ai lavori della stessa o al pubblico presente, il Presidente, dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal regolamento, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza. informando, se del caso, l'autorità competente.
- Qualora il pubblico non si attenga ai richiami, il Presidente può sospendere la seduta, o proseguire la seduta senza la presenza del pubblico che sarà quindi fatto uscire.